

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIO, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, LEONE GIOVANNI, TITOMANLIO VITTORIA, NUMEROSO, COLASANTO, IMPROTA, LIGUORI, LEONETTI, SALERNO, CECCHERINI, CASERTA, SICA, D'AMBROSIO, CHATRIAN, MAZZA, DE MICHELE, NOTARIANNI

Annunziata il 23 dicembre 1952

Finalità e funzionamento della Mostra d'oltremare e del lavoro nel mondo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento si è già altre volte occupato dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Ora, però, se ne deve ancora una volta interessare, in quanto è sorta la necessità di proporre una legge organica, la quale abbia a sostituire le precedenti disposizioni ed a sistemare la intera materia.

È opportuno dire — subito — che la ricostruzione degli edifici, impianti ed attrezzature della Mostra, ormai, è un fatto compiuto; che le manifestazioni dell'anno in corso hanno dato la dimostrazione, non solo della grande efficienza dell'Ente ma, anche, e soprattutto, della importanza degli argomenti trattati dalla Mostra stessa.

È la prima volta che l'Italia, attraverso la Mostra d'oltremare, ha documentato a se stessa ed al mondo il contributo dato alla civiltà ed al progresso dal lavoro italiano.

Questo tema di grande impegno e responsabilità coinvolgeva il prestigio di tutta la Nazione ed andava, quindi, svolto con grande serenità di vedute ed ampie concezioni.

La Mostra d'oltremare, per la sua grandiosità urbanistica ed architettonica, per la completezza delle sue attrezzature, per la

bellezza dell'ambiente, ha realizzato in pieno quanto si riteneva fosse ancora necessario per soddisfare le esigenze che il tema imponeva, ed impressionare, favorevolmente, i visitatori, specialmente stranieri; essa si è portata, così, immediatamente, su un piano internazionale.

Se, perciò, questa realizzazione costituisce un successo al servizio del lavoro italiano, è indispensabile ancor più sostenerla.

E, date le finalità della Mostra, di natura essenzialmente pubblicistica, occorre che essa sia regolata con una legge, la quale sia rispondente a tutte le esigenze e a tutti gli sviluppi.

La proposta di legge, che viene sottoposta al Parlamento, ha questo obiettivo.

Quanto ai precedenti, li si può, brevemente richiamare.

Con regio decreto legge 6 maggio 1937, n. 1756 (convertito in legge, con modificazioni, il 30 dicembre 1937, n. 2677), fu istituito, con sede in Napoli, l'Ente autonomo *Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare*.

Con regio decreto-legge 13 aprile 1938, n. 2215, fu emanato lo statuto di tale Ente.

Con regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 1722, si ebbe la dichiarazione di pubblica utilità per la Mostra triennale delle

terre italiane d'oltremare e le relative norme di esecuzione, mentre con regio decreto 14 settembre 1939, n. 1903, fu autorizzato, in esecuzione dell'articolo 5 del regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, l'emissione di buoni tessera della Mostra triennale.

La Triennale, che, a norma dell'articolo 2 della legge costitutiva, aveva lo scopo di attuare, ogni tre anni, in Napoli, una mostra delle terre italiane d'oltremare, ebbe una breve vita, poiché, apertasi il 10 maggio 1940, per il sopraggiungere della dichiarazione di guerra, venne chiusa l'11 giugno successivo.

Le offese belliche, la occupazione militare alleata, i saccheggi, l'abbandono, l'incertezza della futura destinazione portarono la rovina e la distruzione di tutto il complesso delle opere; quasi niente restò in piedi. Rovina e desolazione regnarono nella zona flegrea, là dove doveva essere un centro pulsante di viva economia nazionale.

E si volle e si attuò la resurrezione.

Con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, fu decisa la trasformazione dell'Ente autonomo Mostra triennale delle terre italiane di oltremare, in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Vennero fissate le nuove finalità dell'Ente, e cioè: « attuare in Napoli mostre documentative delle attività e del lavoro italiano nel mondo e dei prodotti d'oltremare ». Si aggiungeva ancora: « potrà anche perseguire finalità attinenti alla valorizzazione economica e turistica della città di Napoli ». Si modificò la composizione degli organi di rappresentanza dell'Ente, fissandone i poteri ad essi devoluti. Per tutt'altro si faceva richiamo alle precedenti leggi ed allo statuto del 1938, finché non ne fosse stato emanato altro in sostituzione di esso.

Ricostituita la Mostra, occorre emanare una legge regolatrice della vita e delle finalità dell'Ente.

Nel formulare la proposta sono stati seguiti i seguenti criteri.

Anzitutto si è inteso unificare la materia attinente alla legge istitutiva e quella attinente allo statuto, mentre nella prima istituzione dell'Ente si seguì il criterio opposto: legge istitutiva e statuto successivamente.

Viene così operato un coordinamento, nel quale s'inquadrano alcune innovazioni.

Nella formulazione della proposta, si è dovuto necessariamente tener conto di mutate situazioni di fatto, determinatesi dal 6 maggio 1948 in poi.

A) Anzitutto si sono dovuti determinare i Ministeri che esercitano la sorveglianza sul-

l'Ente (articolo 6). E poiché il Ministero dell'Africa italiana — Ministero al quale era devoluta principalmente la sorveglianza — e su proposta del quale si approvavano gli atti dell'Ente — è stato soppresso, si propone che i Ministeri che dovranno esercitare tale sorveglianza sull'Ente siano i seguenti:

1°) Ministero degli affari esteri;

2°) Ministero dell'industria e del commercio;

3°) Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affidando al Ministero degli affari esteri il compito di nominare gli organi dell'Ente e di approvarne le deliberazioni di concerto con gli altri due Ministeri.

Con le leggi precedenti già i Ministeri degli affari esteri e dell'industria e commercio esercitavano la sorveglianza sull'Ente unitamente a quello dell'Africa italiana. Con la soppressione di quest'ultimo Ministero, si propone d'inserire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le modifiche hanno le loro ragioni. Tra i Ministeri che esercitano la sorveglianza sull'Ente si è incluso quello del lavoro, per evidenti rapporti di connessione con le finalità da perseguire dall'Ente.

E, difatti, come più ampiamente e compiutamente sarà detto nella illustrazione dei compiti affidati all'Ente, una delle principali finalità da perseguire dall'Ente sarà quella riguardante il lavoro italiano in Patria e all'Estero.

Inoltre il compito che prima era affidato al Ministero dell'Africa italiana, con la presente proposta viene affidato al Ministero degli affari esteri. Ed anche qui è evidente la opportunità. L'Ente svolge la sua attività prevalentemente in rapporto all'estero e la opportunità d'iniziativa in tale campo può essere meglio valutata da quel Ministero.

B) Nella proposta sono previsti, come organi dell'Ente:

1°) il presidente;

2°) il Consiglio d'amministrazione;

3°) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e del lavoro.

Egli, tra gli altri compiti, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione, provvede all'organizzazione delle mostre e di tutte le altre manifestazioni dell'Ente.

In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal vicepresidente, nominato dal Consiglio d'amministrazione, tra i suoi componenti.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il presidente è coadiuvato nella sua opera da un segretario generale, che ha la qualifica d'impiegato dirigente, di ruolo. Egli è il capo degli uffici, assiste alle sedute del Consiglio d'amministrazione e del Comitato direttivo, controfirmandone ogni atto e cura l'osservanza delle rispettive deliberazioni.

Del Consiglio d'amministrazione fanno parte, oltre il presidente, i rappresentanti degli Enti promotori, dei Ministeri che esercitano la vigilanza sull'Ente, del Consiglio di Stato, della Presidenza del Consiglio, del Ministero della pubblica istruzione, nonché un rappresentante dei lavoratori, degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori.

Tale composizione del Consiglio d'amministrazione garantisce nello stesso tempo gli interessi preminenti che lo Stato ha sull'Ente e quelli delle varie categorie produttive e lavoratrici, assicurando serietà d'intenti all'Ente, lontano da ogni speculazione avventata.

La durata dei predetti organi è stata fissata in anni tre.

Nella presente proposta gli organi direttivi sono stati concepiti e congegnati in modo da tenere sempre presenti gli interessi dello Stato, maggiore proprietario dei beni dell'Ente, di assicurare i necessari controlli da parte degli organi dello Stato stesso, di armonizzare gli interessi generali della collettività nazionale, dei singoli e delle categorie di tutti i cittadini.

Viene previsto anche un Comitato direttivo, composto dal presidente, vicepresidente, e tre membri nominati dal Consiglio, il quale ha il compito di dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e di provvedere in via d'urgenza sulla materia del Consiglio stesso, salvo ratifica.

Detto Comitato si rinnova ogni anno.

C) Delineata la struttura funzionale dell'Ente, con il preminente intervento dello Stato, è necessario illustrare gli scopi che l'Ente si prefigge di raggiungere.

Lo scopo principale è quello del lavoro italiano nel mondo. La presente legge si ricollega a quella del 6 maggio 1948, n. 1314, ma dispone della materia in modo più organico e completo.

A mezzo di esposizioni, in senso lato e speciali, e mostre documentative, l'Ente si propone di illustrare, di divulgare, e dare una plastica visione delle capacità realizzatrici del popolo italiano negli svariati settori del campo del lavoro; in quello manuale e dei campi, culturale ed artistico e creativo, documentando il contributo dato alla civiltà e al progresso dei popoli dal lavoro italiano.

Strettamente legato al campo del lavoro, nelle sue più svariate forme, è quello degli scambi culturali, economici e turistici tra gli italiani sparsi nel mondo e l'Italia. È un vincolo ideale che si vuole mantenere tra chi per necessità è stato costretto a lasciare il suolo natio e quelli rimasti, pur dando atto della lealtà che gli italiani espatriati hanno e devono avere verso la nuova patria adottata. Né essi né noi possiamo, però, dimenticare la comune origine di sangue e di civiltà; e questo ricordo non è contrario agli interessi della nuova patria, di cui gli italiani sono devoti cittadini. Uno sforzo comune tendente a rafforzare i vincoli culturali, a potenziare gli scambi economici, a favorire le correnti turistiche con la Patria d'origine è opportuno per tutti.

Anzi, questo è nel reciproco interesse e serve a rinsaldare i vincoli che devono esserci tra le varie nazioni.

Né può essere disgiunto dai su accennati compiti, quello della documentazione e divulgazione dei problemi nazionali ed internazionali sul lavoro.

Non basta illustrare la realizzazione di quanto è stato fatto da nostri fratelli all'estero. Anche il lavoro compiuto in Italia ed il progresso quivi realizzato deve essere documentato.

A questi scopi principali si ricollegano quelli indicati dalla lettera c) dell'articolo 2, e cioè quelli di organizzare manifestazioni varie di carattere economico, turistico e spettacolare.

Il complesso della Mostra dà affidamento che anche tali compiti possono essere assolti pienamente.

D) il regio decreto legge 6 maggio 1937, n. 1756, statui che il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un contributo del Governo generale dell'Africa Orientale italiana e dal Governo della Libia, nella misura di complessive lire 15 milioni;

b) da contributi del comune di Napoli;

c) da contributi della provincia di Napoli;

d) da sovvenzioni, donazioni, liberalità e contributi di pubbliche amministrazioni, di Consigli provinciali delle corporazioni e di Enti pubblici e privati (articolo 4).

Lo statuto, approvato con decreto 4 aprile 1938, n. 2215, prevede che alla costituzione del patrimonio dell'Ente partecipino quali « promotori »:

a) il Governo generale dell'Africa Orientale italiana ed il Governo della Libia;

b) la provincia di Napoli;

c) il comune di Napoli;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

e) il Banco di Napoli.

Questi Enti in effetti parteciparono alla costituzione del patrimonio dell'Ente.

La presente proposta mantiene i medesimi enti quali promotori, sostituendo però al Governo dell'Africa italiana, e cioè al Ministero dell'Africa italiana, il Ministero degli affari esteri, e prevede, inoltre, con titoli di «fondatore», qualsiasi altro ente pubblico, istituto, società, che voglia partecipare all'iniziativa, versando un contributo non inferiore a lire due milioni per cinque anni, e con la qualità di «aderente» chi verserà un contributo non inferiore a lire 200.000 all'anno per cinque anni.

L'Ente trae i mezzi per l'attuazione dei suoi scopi:

a) dai contributi dello Stato;

b) dalla rendita del proprio patrimonio;

c) da altre rendite;

d) dai contributi di Enti pubblici e privati;

e) dai ricavi netti derivanti dal collocamento dei buoni turistici e lotterie, previsti dall'articolo 22;

f) dalle entrate derivanti dalle esposizioni, mostre, fiere, da partecipazione su vendita di merci, da pubblicazioni, da pubblici spettacoli, e da qualsiasi altra attività fieristica, culturale, sportiva, scientifica, industriale, commerciale, ecc.;

g) da finanziamento con Enti od Istituti finanziari;

h) da emissioni di obbligazioni, da prestiti e mutui.

La presente proposta prevede, a favore dell'Ente, alcune agevolazioni di carattere fiscale.

Tali agevolazioni, già previste dal regio decreto legge 23 settembre 1938, n. 1722, successivamente prorogato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1230, al 18 novembre 1950 ed ancora con legge 29 giugno 1951, n. 622, al

18 novembre 1953, consistono nella esenzione dell'imposta di consumo dei materiali per la costruzione e la manutenzione dei fabbricati, degli impianti, delle attrezzature e, per i mobili di arredamento di qualsiasi edificio occorrenti ai fini della Mostra, nella esenzione della tassa di bollo e soggetti alla imposta di registro, degli atti per la costituzione del patrimonio dell'Ente, dei contratti di mutuo, quelli di forniture e d'appalto, relativi alla costruzione e l'arredamento dei fabbricati per attuare le singole manifestazioni della Mostra ed ogni altro scopo che essa può realizzare in virtù della presente legge; nell'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile dei redditi propri dell'Ente e dei mutui che l'Ente dovesse, eventualmente, contrarre per il raggiungimento dei suoi scopi.

Queste esenzioni, già previste dalle precedenti leggi, si rendono ancora necessarie, dato il carattere non speculativo, che caratterizza l'Ente, e l'interesse prominente che ha lo Stato nell'attività dell'Ente stesso.

La presente proposta, che non si discosta di molto da altre leggi che regolano la vita e l'attività di altri Enti autonomi, quali quelli della « Fiera campionaria internazionale di Milano » e della « Fiera del Levante », è destinata a dare un definitivo assetto ad un organismo che nel primo anno della sua attività ha dato la dimostrazione di quanto sia necessario che si crei un centro dove possa essere documentata, illustrata, potenziata una delle maggiori ricchezze dell'Italia: il lavoro. Questo centro deve avere il massimo respiro possibile, senza restrizioni o pastoie, adeguato al dinamismo della vita moderna, deve essere messo in grado di seguire la vita, le ansie, le difficoltà a cui l'italiano va incontro, deve essere un centro di assistenza, d'incoraggiamento di quanti in altra terra intendono, col proprio braccio e con la propria mente, costituirsi un domani migliore.

È per questo che ci permettiamo pregare gli onorevoli colleghi di approvare la proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Istituzione dell'Ente.

È istituito, con sede in Napoli, un Ente autonomo, denominato « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », dotato di personalità giuridica.

ART. 2.

Allo scopo di sviluppare gli scambi culturali ed economici tra gli italiani nel mondo e di concorrere all'incremento dell'economia italiana, l'Ente ha il compito di attuare permanentemente in Napoli esposizioni generali e speciali, mostre documentative delle attività, della produzione e del lavoro italiano in Patria e nel mondo, nonché può organizzare manifestazioni varie di carattere economico e turistico.

L'Ente può, inoltre, promuovere iniziative industriali e commerciali, o partecipare alle stesse, previa autorizzazione dei ministeri che esercitano la vigilanza su di esso.

ART. 3.

Istituti, enti e persone che partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente.

Partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente, quali « promotori »:

- a) il Ministero degli affari esteri;
- b) la provincia di Napoli;
- c) il comune di Napoli;
- d) la Camera di Commercio, industria e agricoltura di Napoli;
- e) il Banco di Napoli.

Ad essi può aggiungersi, in qualsiasi momento e col titolo di « fondatore », qualsiasi altro Ente pubblico, istituto o società che partecipi all'iniziativa con un contributo non inferiore alle lire 5.000.000.

Saranno ammessi a partecipare all'Ente, in qualità di « aderenti », Enti, Istituti, Associazioni, privati, che versino un contributo non inferiore a lire 500.000.

ART. 4.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'industria e del commercio e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

Organi dell'Ente.

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato direttivo;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro.

ART. 7.

Il vice presidente è nominato, nel suo seno, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- 1º) il presidente dell'Ente;
- 2º) un consigliere di Stato;
- 3º) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Commissariato per il turismo;
- 4º) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- 5º) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 6º) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;
- 7º) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 8º) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- 9º) un rappresentante del comune di Napoli;
- 10º) un rappresentante della provincia di Napoli;
- 11º) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli;
- 12º) un rappresentante del Banco di Napoli;
- 13º) un rappresentante dei lavoratori, degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario generale.

ART. 9.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e di altri tre membri, nominati, annualmente, nel suo seno, dal Consiglio di amministrazione.

È presieduto dal presidente.

Funge da segretario il segretario generale.

ART. 10.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro degli esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro.

Il Collegio dei revisori è presieduto dal membro effettivo, rappresentante del Ministero del tesoro.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio dei revisori, a norma di legge.

ART. 11.

Il segretario generale dell'Ente è nominato su proposta del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, del Ministro degli affari esteri ed è considerato impiegato di concetto, dirigente, di ruolo. Esso è il capo degli uffici, assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, ne controfirma ogni atto e cura l'osservanza delle rispettive deliberazioni.

ART. 12.

Competenza degli organi.

Il presidente:

1°) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

2°) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo;

3°) provvede alla organizzazione delle mostre e di tutte le altre manifestazioni dell'Ente;

4°) sottopone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché le norme riguardanti il personale;

5°) propone le norme esecutive per la gestione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

6°) compie quanto è necessario per la esecuzione dei deliberata del Consiglio di

amministrazione e del Comitato direttivo, nonché tutti quegli atti non riservati alla competenza di tali organi.

In caso di urgenza può agire con poteri del Comitato direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio e provvede a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

ART. 13.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento.

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive generali per l'attività dell'Ente;

b) delibera sulle norme regolamentari per la gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa dell'Ente;

c) delibera entro il 31 ottobre sul bilancio preventivo e entro il 31 marzo sul conto consuntivo;

d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e le transazioni;

e) delibera sul trattamento economico, la consistenza numerica e le norme di assunzione e di stato giuridico del personale, in esso compreso il segretario generale dell'Ente.

ART. 15.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai partecipanti alle sedute del Consiglio può essere attribuito un gettone di presenza, da determinarsi dal Consiglio stesso.

Quelli che risiedono fuori Napoli hanno, inoltre, il diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla diaria.

ART. 16.

Il Consiglio si raduna, in seduta ordinaria, almeno ogni trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri o dal Consiglio dei revisori dei conti.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, indetta almeno per il giorno dopo, qualsiasi sia il numero dei componenti intervenuti.

La validità delle sedute è dichiarata dal presidente e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nelle votazioni e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio deve intervenire il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 17.

Il Comitato direttivo è organo esecutivo del Consiglio di amministrazione; provvede in via di urgenza sulla materia di competenza del Consiglio stesso, salvo ratifica. Il presidente può invitare alle sedute esperti, anche estranei agli organi dell'Ente.

Il Comitato direttivo è convocato dal presidente e quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

ART. 18.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità; la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Esso presenta apposite relazioni al Consiglio di amministrazione, sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente l'emolumento dovuto ai revisori.

ART. 19.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;
- b) dai contributi dello Stato e di Enti;
- c) dal contributo del comune di Napoli;
- d) dal contributo della provincia di Napoli;
- e) dal contributo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli;

f) dal contributo del Banco di Napoli;
g) da sovvenzioni, donazioni, liberalità e contributi di Enti pubblici e privati e di pubbliche amministrazioni ed altri eventuali Enti.

ART. 20.

L'Ente trae i mezzi per l'attuazione dei suoi scopi:

- a) da contributi dello Stato, da fissarsi anno per anno;
- b) dalle rendite del proprio patrimonio;
- c) da altre rendite;
- d) da contributi di Enti pubblici e privati;
- e) da proventi netti derivanti dal collocamento dei buoni turistici, di cui al seguente articolo 21;
- f) dalle entrate derivanti dalle esposizioni, mostre e fiere, da partecipazioni su vendite di merci, da pubblicazioni, da pubblici spettacoli e da qualsiasi altra attività fieristica, culturale, sportiva, scientifica, industriale e commerciale, ecc.;
- g) da finanziamenti con enti ed istituti finanziari;
- h) da emissioni di prestiti, mutui od obbligazioni.

Per le operazioni di cui alle lettere g) e h), le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere sottoposte all'approvazione dei Ministeri che esercitano la vigilanza sull'Ente.

Trascorso un mese, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione, le deliberazioni s'intendono approvate.

ART. 21.

L'Ente è autorizzato ad emettere appositi buoni turistici a premio.

Le modalità per l'emissione dei buoni, l'ammontare di essi, le agevolazioni agli acquirenti e le esenzioni fiscali da applicarsi ad essi saranno stabilite con decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro.

Il collocamento dei buoni turistici sarà effettuato da un Consiglio di Istituti di credito.

Il Consorzio può concedere anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei buoni medesimi. Per quanto si riferisce alle facilitazioni sui trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, provvederanno a parte i competenti Ministeri.

ART. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione è convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione due mesi prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sono presentati entro 15 giorni dalle relative delibere, per l'approvazione, al Ministero degli affari esteri che vi provvede di concerto con quello del tesoro e quello dell'industria e commercio e quello del lavoro.

ART. 23.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 per cento in aumento di patrimonio;

il 40 per cento per la costituzione della riserva;

il 20 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione anche per eventuali gratifiche agli impiegati dell'Ente.

ART. 24.

Agevolazioni dell'Ente.

Sono esenti dall'imposta di consumo i materiali delle costruzioni ed i mobili per l'arredamento dei fabbricati eseguiti dall'Ente Mostra, ai fini della mostra stessa, anche se dall'Ente dati in concessione a privati per le manifestazioni della mostra.

ART. 25.

Sono esenti da tassa da bollo, eccetto le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria i contratti di mutuo, di forniture e di appalto occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei fabbricati, e per attuare le manifestazioni della Mostra anche se dall'Ente dati in concessione a privati.

I redditi propri dell'Ente ed i mutui che l'Ente Mostra dovesse eventualmente contrarre per il raggiungimento degli scopi previsti nella presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

ART. 26.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata a rappresentare e difendere in tutti i giudizi attivi e passivi l'Ente avanti l'Autorità giudi-

ziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondere alla detta Avvocatura saranno liquidate a norma di legge, a carico dell'Ente.

ART. 27.

Disposizioni finali e transitorie.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario si intende prorogato fino al 31 dicembre.

ART. 28.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e del lavoro, e previo parere del Consiglio di Stato, verrà provveduto all'approvazione del Regolamento organico del personale.

ART. 29.

Il Ministro degli affari esteri, sentiti quelli del tesoro, industria e commercio e lavoro, ha la facoltà di nominare, a norma di legge, un Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Ente sarà ripartito pro-quota fra gli Enti promotori e fondatori, di cui all'articolo 3 della presente legge, in relazione al valore dei contributi, rapportato all'epoca dei versamenti.